



COMUNE DI ROCCASPINALVETI

(Provincia di Chieti)

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 06-04-2024

Oggetto: ESUMANZIONE ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE.

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di aprile, il Sindaco Avv. FIORE CLAUDIA

Premesso che allo stato attuale il Cimitero di Roccaspinalveti non presenta disponibilità di loculi per le tumulazioni e si trova nelle condizioni di non poter garantire ulteriori tumulazioni;

Riscontrata la necessità di nuovi loculi, onde permettere la continuazione delle tumulazioni presso il suddetto Cimitero;

Dato atto che per la costruzione di nuovi loculi, è stata individuata l'area di porzione cimiteriale posta sul lato sud della casa mortuaria di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

Accertato che nell'area interessata sono inumate due salme da diversi decenni;

Accertato che per le salme di cui trattasi sono già abbondantemente trascorsi gli anni d'inumazione previsti dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 59 del Regolamento Cimiteriale Comunale, pertanto, si può procedere all'esumazione ordinaria delle stesse;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

Considerato che le operazioni in oggetto verranno gestite dal Comune di Roccaspinalveti con incarico a ditta specializzata nel settore;

Considerato che sono già stati messi in atto gli strumenti di ricerca per individuare ed avvisare i parenti dei defunti interessati all'operazione, al fine di disporre sulla destinazione dei resti mortali del proprio congiunto;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso del pubblico all'area cimiteriale interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

Richiamato l'art. 85, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, che stabilisce che le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi e tombe già avute in concessione;

Richiamati:

- il Regolamento Comunale Cimiteriale;
- il D.P.R. 285/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto l'art. 82, comma 4, del D.P.R. n. 285/1990, che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

Vista la L.R. 10 agosto 2012 n. 41, "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria" nella quale al Capo III, art. 26 sono regolate le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del T.U. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal 29 Aprile 2024 di procedere all'esumazione ordinaria delle salme inumate e poste nel campo comune situato sul lato sud della casa mortuaria sul quadrante "1" dell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

Nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;

L'area interessata alle operazioni di esumazione sia opportunamente delimitata e protetta per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

Sia redatto quotidianamente apposito verbale indicando le generalità e condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta), nonché i dati relativi alla sepoltura di nuova collocazione;

Per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

INVITA

I familiari dei defunti di cui agli allegati elenchi a presentarsi presso il Comune di Roccapinalveti per disporre sulla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

INFORMA

Che nel caso di incompleta mineralizzazione, constatata dagli operatori cimiteriali, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi/trasformativi dovranno essere inumati con cassa in materiale biodegradabile per ulteriori 5 anni nel Quadrante 2 dell'Allegato "A";

Che nel caso di completa mineralizzazione, i resti mortali potranno essere raccolti:

- in apposita cassetta di zinco (fornita, previo pagamento dall'appaltatore) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto da collocarsi nel sotterraneo della chiesetta;
- in apposita cassetta di zinco (fornita, previo pagamento dall'appaltatore) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto da collocarsi in apposito loculo previo pagamento all'Ente;
- nell'ossario comune del cimitero Comunale;

Che in caso di disinteresse e/o di irreperibilità dei parenti o in mancanza di cellette ossarie disponibili il Comune provvederà a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti o, in caso di non mineralizzazione, alla inumazione degli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi/trasformativi nel Quadrante 2;

Che i parenti interessati potranno presenziare alle operazioni di esumazione.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

- la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale on line;
- la pubblicazione sul sito web comunale <https://www.comune.roccaspinalveti.ch.it/>;

- l'esposizione all'ingresso del Cimitero Comunale di Roccaspinalveti;
- cartelli segnaletici apposti all'interno del Cimitero Comunale di Roccaspinalveti, interessato alle operazioni di esumazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai fini della sua esatta esecuzione ed ottemperanza a:

- Alla ditta esecutrice;
- Alla ASL 02 Lanciano - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP);
- All' Ufficio Tecnico del Comune di Roccaspinalveti;
- Alla Locale Stazione Carabinieri di Roccaspinalveti;

Che copia della presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Chieti per la sua divulgazione;
- affissa all'ingresso del cimitero comunale fino alla conclusione delle operazioni cimiteriali.

RENDE NOTO

Che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. FIORE CLAUDIA

Claudia Fiore

